

Ordinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari

(Ordinanza sul Fondo di smaltimento, OFSma)

del 6 marzo 2000

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 10 capoverso 3 del decreto federale del 6 ottobre 1978¹ concernente la legge sull'energia nucleare,

ordina:

Sezione 1: Forma giuridica e scopo

Art. 1

¹ È istituito un Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari (Fondo), dotato di personalità giuridica e con sede a Berna.

² Il Fondo si prefigge di coprire i costi di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dopo la messa fuori servizio di una centrale nucleare.

³ I costi di smaltimento delle scorie prodotte dallo spegnimento e dallo smantellamento di impianti nucleari sono coperti conformemente all'ordinanza del 5 dicembre 1983² concernente il fondo per lo spegnimento di impianti nucleari.

Sezione 2: Ammontare e calcolo dei costi di smaltimento

Art. 2

¹ Per costi di smaltimento si intendono tutti i costi per lo smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili usati dopo la messa fuori servizio di una centrale nucleare. Comprendono le spese per la ricerca legata allo smaltimento delle scorie radioattive, per i preparativi, la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di smaltimento, così come per la chiusura e la sorveglianza di un deposito finale.

² I costi di smaltimento comprendono in particolare i costi:

- a. del trasporto;
- b. del trattamento delle scorie radioattive d'esercizio;

RS 732.014

¹ RS 732.01

² RS 732.013

- c. del deposito intermedio;
- d. della rielaborazione o del condizionamento degli elementi combustibili usati in vista del loro deposito finale diretto;
- e. del deposito finale delle scorie radioattive.

³ Il presunto ammontare dei costi di smaltimento è calcolato ogni cinque anni per ogni centrale nucleare, sulla base delle indicazioni dell'esercente della centrale, la prima volta quando la centrale è messa in servizio.

⁴ Inoltre, i costi di smaltimento si calcolano nuovamente quando:

- a. una centrale è messa fuori servizio definitivamente;
- b. circostanze impreviste fanno prevedere un importante cambiamento dei costi.

⁵ Il calcolo dei costi si basa su una durata d'esercizio della centrale di 40 anni.

Sezione 3: Finanziamento e prestazioni

Art. 3 Obbligo di contribuire

¹ L'esercente è tenuto a versare il contributo.

² Il contributo è dovuto dal giorno in cui la centrale nucleare è messa in servizio e termina al momento in cui è messa fuori servizio. È fatto salvo l'articolo 6 capoversi 1 e 2.

³ Se viene ripresa una centrale nucleare che apparteneva a una società in fallimento, il nuovo esercente deve versare i contributi dovuti dalla società in fallimento.

Art. 4 Determinazione dei contributi

¹ L'ammontare dei contributi è determinato in modo da coprire:

- a. i costi teorici di smaltimento, tenuto conto della loro evoluzione e di quella del patrimonio del Fondo sino alla conclusione dei lavori;
- b. le spese di amministrazione e di segretariato del Fondo.

² I contributi devono essere fissati in modo possibilmente stabile.

Art. 5 Riscossione dei contributi

¹ Il contributo per ogni centrale nucleare è di norma fissato ogni cinque anni e riscosso annualmente. La commissione amministrativa stabilisce le scadenze di pagamento.

² La commissione amministrativa può fissare acconti.

³ Con l'approvazione della commissione amministrativa, i contributi possono essere forniti sotto forma di titoli o, fino a concorrenza di un quarto della somma dovuta, di

contratti di assicurazione conclusi con una compagnia di assicurazioni autorizzata a esercitare in Svizzera o di garanzie a favore del Fondo.

Art. 6 Compensazione del disavanzo e restituzioni

¹ Se il capitale accumulato non basta a coprire i costi di smaltimento accertati quando una centrale nucleare viene messa fuori servizio prematuramente, l'esercente è tenuto a coprire entro tre anni il disavanzo mediante versamenti annuali.

² Dopo che la centrale è stata messa fuori servizio, si continuano a calcolare i costi di smaltimento conformemente all'articolo 2 capoversi 3 e 4, previa deduzione degli elementi di costo per lavori già eseguiti e pagati. Se il capitale accumulato non basta a coprire i costi calcolati, l'esercente è tenuto a coprire l'importo mancante entro tre anni mediante versamenti annuali.

³ Se il capitale accumulato supera i costi di smaltimento, il saldo è restituito entro un termine adeguato, tenuto conto della struttura dell'impianto.

Art. 7 Collocamento degli averi e contabilità

¹ Gli attivi del Fondo devono essere investiti in modo che ne siano garante la sicurezza, un'equa remunerazione e una sufficiente liquidità per ogni centrale.

² Per ogni centrale nucleare è tenuta una contabilità separata.

Art. 8 Pretese

¹ Ogni esercente tenuto a versare contributi è creditore nei confronti del Fondo, di un credito per una somma pari a quella versata (art. 4); la spesa e il reddito del Fondo sono considerati in modo proporzionato.

² Il Fondo paga i costi di smaltimento di ogni esercente fino a concorrenza del suo credito.

Sezione 4: Organizzazione

Art. 9 Organi

Gli organi del Fondo sono la commissione amministrativa e il segretario.

Art. 10 Commissione amministrativa

¹ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (dipartimento) istituisce una commissione amministrativa di nove membri al massimo (commissione) e ne designa il presidente.

² Gli esercenti hanno diritto a un'adeguata rappresentanza, ma al massimo alla metà dei seggi della commissione.

³ La commissione può avvalersi di esperti.

Art. 11 Durata del mandato, limitazione della durata della funzione ed età limite

La durata del mandato, la limitazione della durata della funzione e l'età limite sono rette dagli articoli 14-16 dell'ordinanza del 3 giugno 1996³ sulle commissioni.

Art. 12 Compiti

La commissione svolge in particolare i seguenti compiti:

- a. determina il presunto ammontare dei costi di smaltimento (art. 2 cpv. 3 e 4);
- b. decide sull'accettazione di titoli, polizze di assicurazione e altre garanzie (art. 5 cpv. 2);
- c. determina e riscuote i contributi degli esercenti (art. 4 e 5 cpv. 1);
- d. determina le modalità per un efficace sistema di pagamento;
- e. fissa l'ammontare e la scadenza delle somme da restituire agli esercenti o da esigere dai medesimi (art. 6);
- f. investe gli averi del fondo (art. 7 cpv. 1);
- g. constata che un esercente ha adempiuto integralmente i suoi obblighi.

Art. 13 Designazione del segretariato

Il dipartimento designa il segretariato su proposta della commissione.

Art. 14 Regolamento

Sentita l'Amministrazione federale delle finanze, il dipartimento elabora un regolamento del Fondo. Il regolamento disciplina in particolare:

- a. il calcolo particolareggiato dei costi di smaltimento nonché i costi della commissione e del segretariato;
- b. la determinazione dei contributi e delle pretese di restituzione;
- c. i principi generali della politica d'investimento;
- d. le esigenze relative ai titoli, alle assicurazioni e alle garanzie (art. 5 cpv. 2).

Art. 15 Firma

Il presidente e il vicepresidente sono autorizzati a firmare con un altro membro della commissione a nome del Fondo. La commissione può autorizzare la firma individuale per affari di esigua importanza.

³ RS 172.31

Art. 16 Sedute, quorum, voto

¹ La commissione è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente. Si riunisce ogni qualvolta gli affari lo richiedano, ma almeno una volta all'anno o qualora almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta.

² La commissione può deliberare se almeno due terzi dei membri sono presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. Il presidente vota e, in caso di parità, decide.

³ Ogni membro può farsi sostituire a una seduta da un altro membro e abilitarlo a votare in vece sua. Un membro può sostituire al massimo un altro membro.

Art. 17 Segretariato

¹ Il segretariato svolge in particolare i seguenti compiti:

- a. tiene la contabilità ed effettua i pagamenti se la commissione non decide altrimenti;
- b. prepara le sedute della commissione e ne esegue le decisioni;
- c. redige i verbali.

² La commissione può affidare altri compiti al segretariato.

Art. 18 Spese

Le diarie e le indennità di viaggio ai membri della commissione, nonché le spese del segretariato, dell'organo di controllo, degli esperti e per i mandati impartiti dalla commissione sono a carico del Fondo. È applicabile l'ordinanza del 12 dicembre 1996⁴ sulle diarie e indennità ai membri delle commissioni extraparlamentari.

Sezione 5: Sorveglianza e rimedi giuridici**Art. 19** Sorveglianza

¹ Il Fondo è sottoposto alla sorveglianza del dipartimento.

² La commissione affida la verifica dei conti a una società di revisione (organo di controllo). L'organo di controllo le fa rapporto.

Art. 20 Rendiconto

Ogni anno la commissione consegna al dipartimento e agli esercenti soggetti al versamento di contributi un rapporto di attività corredato dei conti e del rapporto dell'organo di controllo.

⁴ RS 172.311

Art. 21 Rimedi giuridici

¹ Contro le decisioni della commissione è ammesso il ricorso alla commissione di ricorso del DATEC.

² Anche il dipartimento è legittimato a interporre ricorso.

Sezione 6: Disposizioni finali**Art. 22**

¹ Entro cinque anni, gli esercenti delle centrali nucleari in servizio da almeno 20 anni devono versare al Fondo, in acconti annuali di importo uguale, i contributi che avrebbero dovuto versare fino all'entrata in vigore della presente ordinanza se il Fondo fosse esistito sin dall'inizio dell'esercizio delle loro centrali.

² Gli esercenti delle centrali nucleari in servizio da meno di 20 anni devono versare i contributi di cui al capoverso 1 entro lo scadere del 25^{esimo} anno di esercizio.

³ Il presunto ammontare dei costi di smaltimento conformemente all'articolo 2 capoverso 3 è calcolato per la prima volta all'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 23 Entrata in vigore

¹ Eccettuati gli articoli 3-8 e 22, la presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2000.

² Gli articoli 3-8 e 22 entrano in vigore il 1° gennaio 2001.

6 marzo 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1958